

Accordo ai sensi del comma 91 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo

Stato, Regioni, Comuni e Province, nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, sanciscono il seguente

ACCORDO

tra Stato e Regioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 89 dell'art.1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (di seguito, la Legge), ai sensi del comma 91 del medesimo articolo, si conviene quanto segue:

1. Al fine di procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle province (di seguito, enti di area vasta) previsto dall'art. 1 comma 89 della Legge, Stato e Regioni si impegnano, ciascuno nelle materie di rispettiva competenza, a garantire la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, la riduzione dei costi dell'amministrazione.
2. Nel processo di riordino Stato e Regioni si impegnano al rispetto e alla valorizzazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane e degli enti di area vasta come definite dai commi 44 e 85 dell'art. 1 della Legge.

3. Nel processo di riordino Stato e Regioni si impegnano a dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 90 dell'art. 1 della Legge. In particolare lo Stato si impegna ad operare, nell'adottare il dpcm di cui al comma 92 dell'art. 1 della Legge in coerenza con quanto previsto dal comma 90 lettera a). Analogo impegno assumono le Regioni nell'ambito delle loro competenze e nell'ambito del processo di riordino che tocca ad esse assicurare.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli Affari regionali e previa intesa in Conferenza Unificata, saranno altresì individuate, entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del presente Accordo, le misure premiali previste dalla lettera b) del comma 90.

5. Fermo restando che le città metropolitane, in base all'art 1, comma 16, succedono alle province omonime in tutti i rapporti attivi e passivi, Stato e Regioni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, convengono che ai sensi del combinato disposto dei commi 44, 85, e 89 dell'art. 1 della Legge:
 - a) le città metropolitane esercitano le funzioni fondamentali ad esse esplicitamente attribuite dal comma 44, lett. a) ss. nonché le funzioni fondamentali degli enti di area vasta come individuati nel comma 85;
 - b) tenuto conto delle finalità istituzionali generali proprie delle città metropolitane come definite dal comma 2 della Legge, Stato e Regioni valutano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, quali altre funzioni già esercitate dalle province siano da conferire alle città metropolitane, tenendo conto del loro ruolo costituzionale e al fine di valorizzare tale livello quale elemento di innovazione istituzionale.

Pertanto, vanno ricercate le opportune sinergie con le Regioni e con lo Stato;

- c) le residue funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 Cost., sono conferite dallo Stato o dalle singole Regioni a livello comunale, definendo se debbano essere esercitate in forma singola o associata, ovvero, per quelle che richiedono un esercizio unitario, a livello regionale;
 - d) Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, adeguano le normative di settore al quadro di funzioni delle città metropolitane e degli enti di area vasta, come disciplinato dalla legge.
6. Stato e Regioni convengono che quanto previsto dal precedente punto 6 debba orientare anche il conferimento delle funzioni alle province con territorio interamente montano di cui al comma 3 dell'art. 1 della l. n. 56 del 2014. In particolare per queste province deve essere assicurata la piena valorizzazione delle funzioni fondamentali ad esse specificamente riconosciute dal comma 86.
7. Con riferimento alle funzioni di cui all'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014, Stato e Regioni convengono sull'esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte degli enti di area vasta e delle città metropolitane delle funzioni individuate nel medesimo comma 88 nonché in generale quella, individuata come fondamentale dall'art. 1, comma 85, lett. d) della Legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

8. Stato e Regioni, fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti, convengono sui seguenti criteri:

a) le funzioni oggetto di riordino non assegnate degli enti di area vasta o alle città metropolitane ovvero non riassorbite dalle Regioni, devono essere assegnate ai comuni o alle loro forme associative, anche definendo gli ambiti territoriali e le soglie demografiche nel rispetto delle quali devono essere esercitate, sempre che nel processo di riordino non ne venga disposta, anche nel quadro dei processi di semplificazione, la soppressione ovvero la rimodulazione;

b) il riordino terrà conto della possibile valorizzazione delle autonomie funzionali e delle più ampie forme di sussidiarietà orizzontale;

c) in capo agli enti di area vasta devono essere mantenute unicamente le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti ai sensi di quanto previsto dal comma 3, che rinvia a quanto previsto dai commi 51 a 100 dell'art. 1 della Legge. Pertanto ad esse devono essere riassegnate solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali di cui al comma 85 e 88 e della piena attuazione del comma 90 dell'art. 1 della Legge, sono ad esse riferibili, anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione.

9. Ai fini di dare piena attuazione all'individuazione puntuale delle funzioni, come prevista dal comma 91 dell'art. 1 della Legge, Stato e Regioni convengono quanto segue:

a) ai sensi del comma 89 Stato e Regioni attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze. Ne consegue che lo Stato può e deve provvedere solo per le competenze che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117 secondo comma Cost.,

mentre alle Regioni spetta di provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle province;

b) lo Stato dichiara che rientra nelle proprie competenze il riordino delle seguenti funzioni amministrative, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge, attualmente esercitate dalle province:

- I. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- II. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- III. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

c) quanto alle funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, Stato e Regioni prendono atto e condividono che le funzioni attualmente svolte dalle province che rientrano nelle competenze regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione. Si concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive Province, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge, e ad operarne il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente Accordo.

10. Lo Stato si impegna ad adottare il dpcm di cui al comma 92 dell'art. 1 della Legge, anche per la parte relativa alle funzioni amministrative degli enti di area vasta di competenza statale, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo in sede di Conferenza Unificata.
Le Regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014.
11. Nel rispetto del più generale principio di coerenza dell'ordinamento, si conviene che lo Stato e le Regioni, per le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione di disegni di legge delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici di cui all'Allegato 1 del presente Accordo, sospendono l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore delle riforme in discussione. Fino a tale data, le predette funzioni, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle città metropolitane a queste subentrate.
12. Allo scopo di favorire, anche attraverso la semplificazione organizzativa e gestionale, i nuovi investimenti, le Regioni, le città metropolitane, dove istituite, gli enti di area vasta e i comuni interessati o loro unioni, promuovono l'integrazione unitaria delle strutture amministrative a tal fine già operanti. Le strutture così integrate dovranno consentire l'interlocuzione unitaria con gli investitori e, al fine di favorire certezza nei tempi, la unitarietà del processo decisionale.
13. Al fine di assicurare, nel rispetto della necessaria autonomia e differenziazione regionale, la opportuna uniformità di orientamenti e il coinvolgimento costante di comuni, enti di area vasta e città

metropolitane nel processo di riordino di cui al presente Accordo, sono istituite:

- a) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, un Osservatorio nazionale presieduto dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie e composto dal Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Anci e dal Presidente dell'Upi, o loro delegati.

All'Osservatorio sono attribuite: funzioni di impulso e di raccordo per l'attuazione della Legge 56 del 2014 e di coordinamento con le apposite sedi di concertazione istituite a livello regionale, ai sensi del successivo punto b); il supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino, anche in relazione alla tempistica fissata dalla legge, ivi compresa l'attuazione del comma 90 dell'art. 1 della Legge; il costante presidio delle attività delle amministrazioni statali e regionali, anche in relazione alla tempistica definita dal presente Accordo; l'informazione periodica alla Conferenza Unificata sull'attuazione della Legge.

- b) presso ciascuna Regione, sono istituiti Osservatori regionali, come sedi di impulso e coordinamento - composti secondo le modalità definite da ciascuna Regione in modo che sia comunque assicurata la presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del sindaco della città metropolitana ove istituita - per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui

all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto nel presente Accordo. Le Regioni garantiscono un flusso costante di informazioni all'Osservatorio di cui alla lett. a) anche ai fini del monitoraggio dell'attività riorganizzativa.

L'Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali svolgono le proprie attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

14. Le leggi regionali di cui all'art. 1, comma 95, della Legge sono approvate, sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali, e l'effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti è subordinata alla garanzia di adeguata copertura finanziaria delle funzioni stesse.
15. Si conviene, altresì, al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, che:
 - a) siano modificati, secondo quanto previsto dal comma 94 dell'art. 1 della Legge, gli obiettivi del patto di stabilità interno con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul patto di stabilità interno per ciascun ente coinvolto;
 - b) al fine di consentire il trasferimento di personale nella misura richiesta dal trasferimento delle funzioni si procederà, laddove necessario, alle modifiche legislative volte a rendere possibile il trasferimento e a non aggravare gli adempimenti degli enti subentranti;
 - c) le procedure di mobilità che accompagnano il processo di riordino siano disciplinate in base al comma 96, lett. a) dell'art. 1 della Legge n. 56/14, prevedendo la sterilizzazione della corrispondente spesa ai fini dei

limiti e dei vincoli di cui al Decreto Legge 78 del 2010 e successive modificazioni, fermo restando il principio di invarianza della spesa di cui al comma 150 dell'art. 1 della Legge;

d) non rilevino gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, così come previsto dal comma 96, lett. d) dell'art. 1 della Legge n. 56/14, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante;

e) siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione compatibilmente con il quadro normativo di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) in applicazione dei principi e criteri di cui al comma 97, lett. b) dell'art.1 della Legge 56 del 2014, si provvederà all'attribuzione ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite di una parte delle entrate tributarie già spettanti alle province nell'ambito di un riassetto complessivo della capacità fiscale degli enti interessati dal processo di riordino, garantendo l'unitarietà del sistema.

16. Stato e Regioni concordano sulla necessità di condividere, sentiti comuni, enti di area vasta e loro rappresentanze territoriali, metodologie per la ricognizione delle spese necessarie alla gestione delle funzioni oggetto del trasferimento con la conseguente quantificazione finanziaria, di personale, l'indicazione dei rapporti attivi e passivi, lo stato patrimoniale e l'indebitamento.

17. Stato e Regioni convengono altresì che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti di area vasta e loro rappresentanze territoriali, sarà garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità e per affrontare le altre questioni riguardanti i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti.
18. Le indicazioni metodologiche contenute nel presente Accordo sono valedoli anche ai fini di quanto previsto dal comma 149, ultimo periodo dell'art. 1 della Legge.

ALLEGATO

- A) Disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (AS 1428), limitatamente all'articolo 2 in materia di riforma dei servizi per l'impiego;
- B) Disegno di legge recante Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione (AS 1577) limitatamente all'articolo 7, comma 1, lettera a), in materia di riforma delle forze di polizia.

Il presente Allegato potrà essere integrato o modificato con accordo tra Stato e Regioni da adottare in sede di Conferenza Unificata.